



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

_____ N. _____ e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi fino al _____

Li _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. _____ del 14/02/2014

OGGETTO: Tribunale di Taranto: Esecuzione immobiliare Comune di Castellaneta c/Eredi Rezza Vito. Conferimento incarico a legale di fiducia in sostituzione del precedente legale rinunciatario.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 16.06.2003 questo Ente conferiva incarico all'Avv. Mimì Cassano del Foro di Taranto di Taranto per il recupero delle somme in conseguenza della sentenza del Tribunale di Taranto n. 428/2003 di condanna del Comune di Castellaneta in solido con i sigg.ri Rezza Mario, Cassandro Bellisario, Martinozzi Giuseppe ed eredità giacente di Semeraro Gabriele al risarcimento dei danni patiti da vari soggetti in seguito al crollo di un edificio in Castellaneta al Viale Verdi.
- con sentenza n°104/2005, depositata in data 21.06.2005 nel giudizio Comune di Castellaneta c/Rezza Mario + Rezza Vito, il Giudice Unico del Tribunale di Taranto – Sezione distaccata di Ginosa, rigettava la domanda proposta da questo Ente, “nulla per le spese” essendo contumaci i convenuti.
- con sentenza n°105/2005, depositata in data 21.06.2005 nel giudizio Comune di Castellaneta c/Rezza Mario + Rezza Vito, il Giudice Unico del Tribunale di Taranto – Sezione distaccata di Ginosa, rigettava la domanda proposta da questo Ente, “nulla per le spese” essendo contumaci i convenuti.
- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 21 del 26.07.2006, ad oggetto: “Conferimento incarico legale per proposizione appello alla sentenza n. 104/2005 del Tribunale di Taranto – Sede di Ginosa Comune di Castellaneta c/Rezza Mario + Rezza Vito” e con deliberazione del Commissario Straordinario n. 22 del 26.07.2006, ad oggetto: “Conferimento incarico legale per proposizione appello alla sentenza n. 105/2005 del Tribunale di Taranto – Sede di Ginosa Comune di Castellaneta c/Rezza

Mario + Rezza Vito” questa Amministrazione conferiva incarico al medesimo legale di fiducia per proporre appello alle sentenze predette n°104/2005 e n. 105/2005, depositate in data 21.06.2005 nei giudizi Comune di Castellaneta c/ Geminale Raffaella + Rezza Vito + Rezza Francesco + Rezza Roberta, e Comune di Castellaneta c/Rezza Mario + Rezza Vito.

VISTE:

- la nota in data 12.04.2010 dell'avv. Mimì Cassano, legale di fiducia del Comune di Castellaneta nella controversia *de qua*, assunta al protocollo generale di questo Ente con la quale comunica che la Corte di Appello di Lecce Sez. di Taranto ha accolto l'appello proposto, con riforma della sentenza di primo grado e, quindi, con accoglimento della domanda tendente a far dichiarare inefficace ex art. 2901 c.c. l'atto di donazione che Rezza Mario aveva fatto in favore della propria figlia Rezza Roberta, ed ha disposto la condanna dei convenuti al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio
- la nota in data 16.04.2010 del medesimo avv. Mimì Cassano, assunta al protocollo generale di questo Ente con la quale comunica che la Corte di Appello di Lecce Sez. di Taranto ha accolto l'appello proposto con riforma della sentenza di primo grado e, quindi, con accoglimento della domanda tendente a far dichiarare inefficace ex art. 2901 c.c. l'atto di donazione che Rezza Mario aveva fatto in favore del proprio figlio Rezza Vito ed ha disposto la condanna dei convenuti al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.

EVIDENZIATO che la Giunta comunale, con deliberazione n. 168 del 06.09.2010, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, conferiva incarico al medesimo avv. Mimì Cassano di dar corso all'azione esecutiva nei confronti di Rezza Roberta e Rezza Mario e degli altri eredi di Rezza Mario, con esecuzione forzata immobiliare sugli immobili indicati in sentenza, oltre che al recupero delle somme vantate nei confronti degli stessi soccombenti e degli eredi Rezza per pagamenti già effettuati da questo Ente in forza del provvedimento ex art. 186-ter c.p.c. emesso dal Tribunale di Taranto nel giudizio intentato da questo Ente nei confronti dei responsabili del crollo in Viale Verdi del 07.02.1985 di nominare un legale di fiducia dell'Ente.

VISTA, infine, la nota in data 04/11/2013, assunta al protocollo generale di questo Ente in pari data, con la quale l'Avv. Mimì Cassano comunicava la rinuncia all'incarico per tutti i motivi in essa contenuti.

RAVVISATA la necessità di conferire mandato a nuovo legale di fiducia affinché sia garantita la continuità dell'azione esecutiva intrapresa da questo Ente con la procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Taranto, G.U. udienza fissata al 20/03/2014.

RITENUTO, pertanto, di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del comune di Castellaneta e che tale incarico può essere conferito all'avv. Nicola Rotolo, del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta alla via Roma n. 35.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l.g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al

Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *“Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere”* è stato ultimamente confermato dal Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 *-Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) “agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune.....”;*

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

D E C R E T A

- 1) di prendere atto della rinuncia all'incarico comunicata dall'Avv. Mimì Cassano, legale di fiducia di questo Ente nella procedura esecutiva immobiliare n. 653/2010 presso il Tribunale di Taranto azionata da questo Ente nei confronti degli Eredi Rezza Mario.
- 2) di incaricare un legale di fiducia di questa Amministrazione che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta, conferendo l'incarico all'avv. Nicola Rotolo, del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta alla via Roma n. 35.
- 3) Stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombeni provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.
- 4) stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;

IL SINDACO

(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)

